

5) DISOCCUPATI CON TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DA ALMENO 12 MESI

Se assumi (1) con “contratto di reinserimento” (art. 20, l.n. 223/91) un disoccupato fruitore del trattamento speciale di disoccupazione,

la quota di contribuzione a tuo carico sarà ridotta nella misura del 75%,

- per i primi 12 mesi, se la lavoratrice è disoccupata da meno di 2 anni;
- per i primi 24 mesi, se la lavoratrice è disoccupata da più di 2 anni e meno di 3 anni;
- per i primi 36 mesi, se la lavoratrice è disoccupata da più di 3 anni,

ovvero, puoi optare per la riduzione della quota di contribuzione nella misura del 37,50%

- per i primi 24 mesi, se la lavoratrice è disoccupata da meno di 2 anni;
- per i primi 48 mesi, se la lavoratrice è disoccupata da più di 2 anni e meno di 3 anni;
- per i primi 72 mesi, se la lavoratrice è disoccupata da più di 3 anni.

In aggiunta*, se disponibile a valere sul Fondo stanziato (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010),

avrà diritto ad un credito di imposta mensile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari

- ad € 333,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda un lavoratore, (in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale),

- ad € 416,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda una lavoratrice rientrante nella categoria di “lavoratore svantaggiato” (2) (in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale), - (art. 2, c. 539-547, l. n. 244/07).

*** IL CREDITO DI IMPOSTA È CONCESSO NEL RISPETTO DEI MASSIMALI DI INTENSITÀ DI AIUTO PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) 2204/2002 (D.M. 12 MARZO 2008)**

(1) Il beneficio è escluso con riferimento a quei datori di lavoro che abbiano in atto, nell'azienda, sospensioni dal lavoro ovvero abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni o sospensioni.

(2) **“lavoratore svantaggiato”**: XI qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti” - art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento CE n. 2204/2002.

N.B. Sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (DM 17 novembre 2005)

(per la lettura della normativa di riferimento, si veda l'allegato 2)

6) DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI

Se assunti (1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, un disoccupato da almeno 24 mesi,

la quota di contribuzione a tuo carico è totalmente esclusa, per un periodo di 36 mesi – art. 8, c.- 9, l. n. 407/90

In aggiunta*, se disponibile a valere sul Fondo stanziato (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010),

avrà diritto ad un credito di imposta mensile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari

- ad € 333,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda un lavoratore, (in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale),

- ad € 416,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda una lavoratrice rientrante nella categoria di "lavoratore svantaggiato" **(2)** (in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale), - (art. 2, c. 539-547, l. n. 244/07).

*** IL CREDITO DI IMPOSTA È CONCESSO NEL RISPETTO DEI MASSIMALI DI INTENSITÀ DI AIUTO PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) 2204/2002 (D.M. 12 MARZO 2008)**

(1) Il beneficio è escluso quando l'assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi, nei sei mesi precedenti.

Il beneficio è, altresì, escluso in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato trasformato, poi, in contratto di lavoro a tempo indeterminato: l'assunzione deve avvenire, fin dall'origine, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(2) **“lavoratore svantaggiato”**: XI qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti” - art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento CE n. 2204/2002.

N.B. Sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (DM 17 novembre 2005)

(per la lettura della normativa di riferimento, si veda l'allegato 2)